



PROVINCIA DI VERONA

Settore Servizi in Campo Ambientale

OGGETTO: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'impresa VERPOL INNOVA DI GERMANI ALBERTO s.a.s., con sede legale in Verona, Via dei Peschi n. 17, per lo stabilimento ivi ubicato

Determinazione n. 879 del 04/04/2022

Il Dirigente

Decisione

Il dirigente del Settore servizi in campo ambientale della Provincia di Verona:

1. adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, a favore dell'impresa VERPOL INNOVA DI GERMANI ALBERTO S.a.s., con sede legale in Verona, via dei Peschi n. 17, per lo stabilimento ivi ubicato, in sostituzione:
 - dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - della comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006;
2. dispone la trasmissione di questo provvedimento al SUAP ai fini del rilascio dell'A.U.A. al richiedente.

Fatto

L'impresa VERPOL INNOVA DI GERMANI ALBERTO S.a.s. (già G.F. s.a.s. di Germani Alberto & Facci Edoardo e C.), per lo stabilimento di Verona, via dei Peschi n. 17, ove svolge attività di trattamento, compattazione, meltizzazione, trasporto e recupero materie prime, secondarie, rifiuti e scarti plastici non pericolosi riciclabili per la fabbricazione di lastre, fogli, tubi, profilati in materie plastiche, è iscritta al n. 1 del Registro provinciale delle imprese che esercitano l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, giusta determinazione provinciale n. 4715/15 del 17 dicembre 2015 (come modificata con determinazione n. 2850/17 del 7 luglio 2017).

Con comunicazione n. 0131887 del 16 luglio 2019, acquisita al protocollo provinciale al n. 39250 in pari data (Pratica SUAP 04331790230-08072019-0929 - SUAP 735 – 04331790230), VERPOL INNOVA DI GERMANI ALBERTO S.a.s. ha presentato, tramite SUAP, domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006. La domanda è stata presentata in occasione dell'introduzione dell'attività di produzione di granuli di polistirolo, con emissioni convogliate al nuovo camino 1.

Con successiva comunicazione n. 0187333 del 8 ottobre 2020, acquisita al protocollo provinciale al n. 49988 in data 9 ottobre 2020 (Pratica SUAP 04331790230-05102020-1810 - SUAP 735 – 04331790230), VERPOL INNOVA DI GERMANI ALBERTO S.a.s. ha inoltrato, tramite il SUAP, domanda di rinnovo del titolo finalizzato alla gestione di rifiuti non pericolosi di cui alla determinazione provinciale n. 4715/15 del 17 dicembre 2015 (come modificata con determinazione n. 2850/17 del 7 luglio 2017).

In data 2 agosto 2021, con nota acquisita al protocollo provinciale al n. 40309, il Responsabile del Procedimento dell'Area funzionale servizi in campo ambientale della Provincia di Verona ha chiesto integrazioni in merito a vari elementi inerenti l'istanza, cui ha fatto seguito il riscontro dell'impresa in data 3 novembre 2021, acquisito al n. 55837 del protocollo provinciale.

In data 12 gennaio 2022, con nota acquisita al protocollo provinciale al n. 1211, il Responsabile del Procedimento del Settore servizi in campo ambientale della Provincia di Verona ha chiesto ulteriori chiarimenti e integrazioni in merito a vari elementi inerenti l'istanza, cui ha fatto seguito il riscontro dell'impresa in data 25 gennaio 2022, acquisito al n. 3577 del protocollo provinciale, unitamente al quale la ditta ha trasmesso relazione tecnica attestante la non necessità della valutazione d'incidenza ambientale.

In data 25 febbraio 2022, con nota acquisita al n. 9578 del protocollo provinciale, il Dirigente del Settore servizi in campo ambientale della Provincia di Verona ha convocato conferenza di servizi decisoria, tenutasi il 17 marzo 2022 in modalità telematica alla presenza dei tecnici della Provincia di Verona, di ARPAV, del Comune e del consulente incaricato dalla ditta.

In data 21 marzo 2022, con nota acquisita al protocollo provinciale al n. 13859, la ditta ha presentato ulteriore documentazione a completamento dell'istruttoria, alla luce della quale è stato definito il quadro prescrittivo.

Motivazione Il provvedimento è adottato sulla base della normativa vigente e atti di organizzazione interna, in particolare:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s.m.i. (d.lgs. n. 152/2006);
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i. (d.lgs. n. 159/2011);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- Decreto ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” e s.m.i. (d.m. 05/02/1998);
- gli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 33 del 16 aprile 1985, “Norme per la tutela dell'ambiente”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 “Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia” (d.G.R.V. n. 2721/2014);
- l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del regolamento della Provincia sull'ordinamento degli

uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso. Il Presidente della Provincia di Verona con decreto n. 43 del 24 dicembre 2021, ha conferito a Paolo Malesani l'incarico di dirigente del Settore Servizi in campo ambientale.

Il presente provvedimento si fonda, altresì, sull'esito della conferenza di servizi decisoria e sulla documentazione agli atti summenzionata.

Obblighi

da rispettare

Il gestore, a seguito del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), è tenuto a rispettare le condizioni stabilite nel "quadro prescrittivo generale" e "quadro prescrittivo particolare", allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Avvertenze

L'autorizzazione ha durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio, in conformità agli elaborati grafici e alle relazioni tecniche presentate e a quanto disciplinato dall'articolo 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013.

Ai sensi della stessa norma, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'Autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza della documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1. In tale sede, è consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'Autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.

Il gestore che intende effettuare una modifica non sostanziale dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione tramite il SUAP e, nel caso in cui non riceva alcun atto entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica.

Il gestore che intenda effettuare una modifica sostanziale presenta al SUAP una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 59/2013 .

Nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'A.U.A., il nuovo gestore ne deve dare comunicazione al SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del DPR 59/2013, come previsto dalla Delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1775 del 3 ottobre 2013, salvo in caso di autorizzazione agli scarichi idrici (cfr. Cassazione Civile, sentenza 22 giugno 2017, n. 31261).

Nel caso in cui le prescrizioni stabilite nell'Autorizzazione impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore o nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa prima della scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del DPR 59/2013.

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative l'ente competente (ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, "Norme per la tutela dell'ambiente") procederà secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006 procedendo, secondo la gravità delle infrazioni, alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.

Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale, statale eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata dalla Provincia, viene trasmessa al SUAP affinché provveda a rilasciarla al soggetto richiedente. La determinazione così formulata è pubblicata all'albo pretorio dell'ente.

Imposta di bollo

Obbligo assolto con marca da bollo n. 01180589380238 del 17 maggio 2019, che la ditta dichiara annullata per lo scopo e conservata in originale.

A chi ricorrere

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo entro 60 giorni, o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

f.to MALESANI PAOLO
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD